



Federazione Autotrasportatori Italiani

Statuto

(modificato dall'Assemblea a Milano il 13 aprile 2023)

Presidenza e Segreteria Generale

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

e mail: segreroma@conftrasporto.it

Sede

Viale Bacchiglione n° 16

20139 – Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

e mail: segremilano@conftrasporto.it

FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI

Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SCOPI E FINALITA’- CODICE ETICO

Articolo 1

È costituita la Federazione Autotrasportatori Italiani, unione di Associazioni Professionali delle imprese di autotrasporto di merci su strada con autoveicoli per conto di terzi. La Federazione è apartitica ed ha durata illimitata; essa può aderire ad organismi confederativi italiani ed esteri aventi gli stessi scopi e le medesime finalità. La Federazione ha sede legale in Roma e la propria Sede Operativa in Milano.

La FAI assume come logo la dicitura FAI in colore blu, stilizzato e senza punteggiatura con sopra, in colore rosso, mano con pollice teso e la dicitura Federazione Autotrasportatori Italiani a contorno di questa in colore blu. Tale logo in nessun caso può essere usato se non espressamente autorizzato dalla Presidenza, poiché registrato.

La FAI aderisce integralmente al Protocollo di legalità e sicurezza siglato tra il Ministero dell’Interno e la Confrasperto/Confcommercio il 26 ottobre 2011, e successive modificazioni nella quale si riconosce e ne cura l’attuazione in ogni fase dello svolgimento della propria attività.

L’osservanza del Protocollo, le cui norme devono intendersi interamente richiamate quale parte integrante dello Statuto, costituisce condizione indispensabile per l’instaurazione, lo sviluppo e la conservazione di qualsiasi relazione o rapporto tra FAI e i suoi associati o aderenti.

La FAI, anche in ossequio al dettato normativo previsto dall’articolo 3, comma 4, della Legge 11 novembre 2011 n. 180, e le proprie imprese associate ed i relativi loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti dell’associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la concorrenza.

Articolo 2

La Federazione Autotrasportatori Italiani è strutturata in Federazioni Regionali e si articola in Associazioni provinciali denominate FAI Associazione Provinciale di (segue il nome del comune in cui ha sede l’Associazione Provinciale), e delegazioni territoriali.

Le Federazioni Regionali, le Associazioni Provinciali e le delegazioni territoriali sono soggetti giuridicamente separati e distinti rispetto a FAI e costituiscono centri autonomi di imputazione di diritti ed obblighi nei confronti dei terzi. In nessun caso l’utilizzo del logo o altra forma di manifestazione esteriore che denoti l’appartenenza alla Federazione è da intendersi come confusione o sovrapposizione delle distinte soggettività giuridiche.

Articolo 3

Possono inoltre aderire alla Federazione Autotrasportatori Italiani:

- 1) Organizzazioni di categoria a carattere periferico comunque denominate e rappresentanti autotrasportatori per conto terzi;
- 2) Organizzazioni miste di Aziende operanti nel settore trasporti per conto di terzi, o altro purché organizzate, per quanto concerne il settore del conto terzi, attraverso la costituzione di sezioni, secondo lo schema di cui al titolo III;
- 3) Singole imprese di autotrasporto aventi sede in regioni ove non esistono Federazioni Regionali, provinciali, od organizzazioni aderenti alla FAI;
- 4) Istituti o Enti privati e pubblici o persone fisiche interessate al perseguimento degli scopi sociali della Federazione.
- 5) Imprese che per la loro specificità o necessità, chiedano l'iscrizione diretta alla Federazione. La richiesta deve essere approvata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
- 6) Con l'adesione alla F.A.I. i soggetti di cui sopra, contraggono tutti gli impegni derivanti dall'osservanza del presente statuto.
- 7) Attraverso l'applicazione del contratto collettivo e degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art.4 lett. b) del presente statuto, ogni impresa, imprenditore, professionista, lavoratore autonomo, entra a far parte del sistema federale in qualità di partecipante

Tutti i soggetti che aderiscono alla FAI dispongono di una propria soggettività giuridica, del tutto separata e distinta rispetto a quella della Federazione e costituiscono di fronte ai terzi autonomi centri di imputazione di diritti ed obblighi ai quali sono chiamati a far fronte personalmente senza eccezioni di sorta.

Articolo 4

La Federazione ha il compito di:

- a) tutelare la categoria delle imprese di trasporto per cui è stata costituita, rappresentandola in sede nazionale ed in sede internazionale presso qualunque Autorità ed Amministrazione Pubblica o Privata, nonché presso tutte le Organizzazioni Sindacali di pari grado di datori di lavoro e prestatori d'opera;
- b) stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché accordi atti a risolvere i problemi sindacali, tariffari e normativi relativi alla categoria stessa;
- c) studiare e promuovere le soluzioni dei problemi di ordine tecnico, sindacale, economico, giuridico, commerciale e assicurativo che si riferiscono ai trasporti su strada;
- d) promuovere ed attuare ogni iniziativa, la quale tenda a valorizzare e potenziare la funzione e

l'attività della stessa;

- e) promuovere l'istituzione di forme mutualistiche, favorire la costituzione di consorzi, cooperative, gruppi di lavoro, consorzi fidi, enti bilaterali, reti d'impresa, G.E.I.E.;
- f) assumere interessenze e partecipazioni in consorzi, cooperative Enti, Associazioni e Fondazioni allo scopo di contribuire alla individuazione, progettazione, valutazione, diffusione (promozione) di servizi nel settore dei trasporti e della logistica, anche attraverso l'individuazione di forme di partenariato finalizzate alla diffusione dei servizi nel settore; in tal caso gli organi della Federazione potranno avvalersi della facoltà di concedere a titolo gratuito l'utilizzo della denominazione e del logo.
- g) provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della categoria, in tutti gli enti e organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle Leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- h) esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad esse demandate dalla legge, da regolamenti o da disposizioni delle autorità competenti;
- i) ricercare ed attuare tutti gli strumenti idonei atti a tutelare e favorire le aziende associate anche mediante l'istituzione e la gestione di specifici servizi, convenzioni o società, a tal fine la Federazione individua la forma di mutualità attuata da F.A.I. SERVICE Società Cooperativa come idonea alla gestione ed offerta di servizi e convenzioni in grado di sostenere, sviluppare e supportare l'attività delle imprese associate. In ragione di ciò, la Federazione autorizza F.A.I. SERVICE Società Cooperativa, con salvezza del potere di revoca, all'utilizzo della propria denominazione e logo in qualità di partner nell'attività di promozione dei servizi nel settore dell'autotrasporto.
- j) favorire la crescita professionale delle imprese di trasporto al fine di incrementare il valore della qualità e della professionalità necessaria per una adeguata conoscenza delle norme che regolamentano il settore per assicurare il miglioramento e della sicurezza stradale. Tale attività si realizza attraverso la Soc. IMR Srl, della quale ha promosso la costituzione e detiene la proprietà.

La Federazione durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si impegna a promuovere presso le imprese associate la cultura della sicurezza del lavoro e della prevenzione del cosiddetto lavoro nero; altresì, promuove e diffonde sia presso le imprese associate che presso le associazioni aderenti (e le rispettive articolazioni territoriali) la cultura della denuncia dei fenomeni estorsivi e illegali in genere (concussione, corruzione, ecc.) e, più in generale della legalità, da realizzarsi anche attraverso iniziative formative, culturali e sociali di comunicazione.

Articolo 5

Nell'ambito della propria circoscrizione territoriale le Federazioni Regionali, le Associazioni Provinciali e le altre Organizzazioni periferiche aderenti cooperano, in armonia alle direttive generali emanate dalla Federazione Nazionale, alla attuazione delle attività indicate nell'articolo precedente, svolgendo quelle di carattere locale ed attuando i servizi di assistenza ai soci. Le Federazioni Regionali e le Associazioni Provinciali, nonché le Organizzazioni aderenti, pur avendo facoltà di proporre qualunque argomento all'esame degli organi superiori, non possono trattare con terzi questioni che, per il loro livello, sono di competenza del rispettivo livello superiore.

Articolo 6

“F.A.I.” adotta un Codice Etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema. Il Codice Etico della “F.A.I.” è allegato al presente statuto e ne costituisce parte integrante.

TITOLO II

SOCI

Articolo 7

Ogni impresa di autotrasporto di qualsiasi dimensione economica ed operante in una o più attività specializzate di autotrasporto su strada delle merci per conto di terzi, iscritta sia ad una Associazione Provinciale, sia Regionale, sia Nazionale o ad altra Organizzazione periferica aderente, è considerata appartenente alla Federazione Autotrasportatori Italiani.

L'impresa di trasporto associata, potrà far parte, se esistente, della Sezione corrispondente all'attività specializzata svolta. Se svolge più attività potrà far parte di più sezioni.

Le sezioni sono promosse e coordinate dalla Segreteria generale, su delibera del Consiglio Nazionale quando un numero congruo di imprese ne ravvede la necessità.

Articolo 8

La domanda di ammissione alla F.A.I., corredata dei dati anagrafici dell'impresa e dell'indicazione del suo legale rappresentante, è rivolta all'Associazione Provinciale competente per territorio che deciderà in merito entro novanta giorni.

In caso di rigetto l'istante può riproporre l'istanza al superiore livello del sistema, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, e qualora questo non provvedesse, al Consiglio Nazionale che delibererà insindacabilmente e definitivamente in occasione della prima riunione. Su delibera del Consiglio Nazionale per casi particolari sarà valutata la possibilità di associare l'impresa alla federazione nazionale.

Ove non esiste Associazione territoriale FAI o altra Organizzazione aderente alla Federazione Nazionale, la domanda va indirizzata, al Consiglio Nazionale che deciderà secondo le modalità avanti indicate.

Se si tratta di Organizzazione la domanda da indirizzare al Comitato di Presidenza, deve indicare denominazione e sede dell'Ente, data di costituzione, durata, elenco nominativo degli associati, generalità delle persone che ne hanno la legale rappresentanza e deve essere corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che comunque non dovrà essere in contrasto con lo Statuto della Federazione.

In caso di rigetto della domanda potrà essere rivolto ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, al Consiglio Nazionale che deciderà secondo le modalità avanti indicate.

L'iscrizione a socio ha la durata di un biennio e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta per lettera raccomandata o posta elettronica certificata pec, alla struttura o organizzazione territoriale di appartenenza, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Articolo 9

Il Socio e l'Associazione comunque denominati, sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, al pagamento della quota di cui all'art. 24 nonché a prestare la più ampia collaborazione affinché la Federazione possa conseguire gli scopi che si propone.

L'Associazione nell'autonoma esplicazione delle sue attività dovrà uniformarsi alle direttive della Federazione ed alle iniziative assunte nell'interesse della categoria ed approvate dagli organi competenti.

L'associato conserva piena autonomia nella esplicazione della sua attività particolare, ma la sua azione dovrà uniformarsi alle direttive della F.A.I. per ciò che investe interessi di ordine generale o comunque di competenza della Federazione.

Le imprese associate a F.A.I. respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza della Federazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

Articolo 10

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti nei modi e termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 8;
- b) per radiazione, che viene deliberata dal Comitato di Presidenza della Federazione, in seguito alla perdita del socio dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o non ottemperanza a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 9. Il provvedimento di radiazione va comunicato all'interessato tramite lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata pec.

Contro il provvedimento di radiazione è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione.

Il Consiglio su proposta dell'Associazione Provinciale di appartenenza delibera insindacabilmente e definitivamente in occasione della prima convocazione successiva all'istanza di ricorso;

- c) per espulsione, che viene deliberata dal Consiglio Nazionale della Federazione su proposta dell'Associazione Provinciale di appartenenza, per adempimento di atti da parte del socio che abbiano recato nocimento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, per compimento di manifestazioni tali da porre il socio in condizioni di incompatibilità con le deliberazioni prese dalla Federazione e per quelle imprese associate i cui rappresentanti legali e/o amministratori siano stati condannati con sentenza definitiva per reati di mafia o di

violazioni del codice etico.

Il provvedimento sarà comunicato all'interessato mediante invio di lettera raccomandata, o posta elettronica certificata pec.

Viene inoltre espressamente stabilito che la qualifica di socio venga sospesa per quelle imprese associate i cui rappresentanti legali e/o amministratori, sempre per reati di stampo mafioso, siano stati sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza oppure rinviati a giudizio.

TITOLO III

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Articolo 11

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) i Proviviri.

Le cariche di cui ai punti b), c), d) ed e) di ogni livello organizzativo, sono gratuite, hanno una durata quinquennale, riferita alla data di nomina, con possibilità di rielezione nella stessa carica.

I componenti degli organi direttivi, di ogni livello organizzativo, che eventualmente siano condannati con sentenza passata in giudicato per reati di mafia vengono espulsi e rimossi dalla funzione; altresì saranno sospesi dalla carica tutti quei componenti degli organi direttivi i quali, per reati di stampo mafioso, vengano sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza oppure rinviati a giudizio.

Gli organi come previsti per la federazione nazionale, vengono replicati per tutti i livelli del sistema della federazione (regionale, provinciale etc.), salvo particolari necessità a livello territoriale.

Articolo 12

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita dai Presidenti delle Federazioni Regionali, delle Associazioni Provinciali e delle Organizzazioni aderenti, e da un numero di delegati delle predette Associazioni Provinciali aderenti in ragione di:

- a) un delegato per ogni 100 soci o frazione superiore a 50 soci, iscritti all'Associazione Provinciale o aderente, ed in regola con il pagamento della quota associativa;

A tale scopo entro il 31 gennaio di ogni anno, le realtà aderenti faranno pervenire l'elenco degli associati, necessario sia al calcolo delle quote associative che al computo dei delegati attribuiti per numero di soci.

nonché

- b) un delegato per ogni 5.000,00 euro di contributi versati all'entrate ordinarie della Federazione.

Il numero dei delegati risultanti dalle modalità previste dai punti a) e b) determina la rappresentanza piena delle singole realtà territoriali aderenti.

Nel regolamento di esecuzione saranno esplicitate le modalità per l'attuazione di quanto sopra.

L'Assemblea Generale è altresì costituita dai delegati dei Soci che risiedono in Province ove non esistono Associazioni FAI o aderenti nonché quelli di cui all'articolo 3 punto 4), se in regola con il pagamento del contributo annuale, in ragione di:

- I. un delegato per ogni 100 soci o frazione superiore a 50 soci, che risiedono in Province ove non esistono Associazioni FAI o aderenti;
- II. un delegato per ogni 50 soci o frazione superiore a 25 soci per gli Istituti o Enti privati e pubblici o persone fisiche interessate al perseguimento degli scopi sociali della Federazione (di cui all'art.3 punto4);

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

Sono ammesse deleghe, all'interno di ciascuna Associazione Provinciale, Regionale o associazione aderente. Ogni delegato non potrà riceverne più di due, tranne il Presidente al quale potranno essere attribuite le restanti.

La scelta dei delegati dovrà avvenire in un'Assemblea Provinciale a cui partecipa il Presidente Nazionale o suo Delegato. L'Associazione Provinciale dovrà inviare alla Segreteria Nazionale unitamente alla copia del verbale della riunione i membri designati.

Le modalità dell'assemblea per la designazione dei delegati saranno definite successivamente dal regolamento di esecuzione.

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente della Federazione.

Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.

Articolo 13

L'Assemblea Generale ha il compito:

- a) di approvare il bilancio;
- b) di deliberare sui problemi di ordine generale interessanti la categoria e di fissare le direttive sull'attività della Federazione;

- c) di eleggere membri eleggibili del Consiglio Nazionale nonché di eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, designandone il Presidente;
- d) di deliberare sulle relazioni morali ed economiche della Federazione;
- e) di modificare lo statuto;
- f) di deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per Legge o per Statuto o che siano posti all'ordine del giorno.

Articolo 14

L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio presentato dal responsabile dell'amministrazione nominato dal Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti soci, in regola con i contributi annuali, che rappresentino nell'insieme, almeno un decimo (1/10) dei voti spettanti ai soci aderenti.

La convocazione dell'Assemblea Generale, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta a mezzo avviso da inviarsi ai membri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo di adunanza.

In casi di particolare urgenza la convocazione è fatta telegraficamente o a mezzo posta elettronica certificata pec, cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione. Le riunioni dell'Assemblea Generale, tanto ordinaria che straordinaria, sono valide qualunque sia l'argomento da trattare: in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i membri dell'Assemblea, in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti: questa riunione sarà tenuta trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Per le modificazioni del presente Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quinti dei voti spettanti a tutti i membri e il voto favorevole della maggioranza. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è obbligatorio invece il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti a tutti i membri.

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente della Federazione.

Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.

Articolo 15

CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente della Federazione Nazionale;

- b) dall'ultimo Past President della Federazione Nazionale;
- c) dai Presidenti delle associazioni provinciali;
- d) dai Presidenti delle Federazioni Regionali;
- e) da 40 Consiglieri eletti nell'Assemblea Generale a norma dell'articolo 13, lettera c
- f) dai Presidenti delle Sezioni Specializzate.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente della Federazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale con voto consultivo:

- il Presidente onorario;
- i Proviviri;
- il Segretario generale;
- fino a cinque (5) consiglieri esperti su temi di particolare interesse per il settore, cooptati su proposta del Presidente.
- i Segretari delle Federazioni Regionali;
- i Segretari delle Associazioni Provinciali;
- le persone espressamente convocate.

Articolo 16

Il Consiglio Nazionale ha il compito:

- a) di eleggere il Presidente della Federazione Nazionale;
- b) di eleggere, nel suo seno, il Comitato di Presidenza;
- c) di nominare un Presidente Onorario, qualora se ne ravvisino i meriti, i requisiti ed abbia acquisito nel mondo della federazione e dell'autotrasporto particolari benemerienze per competenza, dedizione, impegno e popolarità, nonché il Presidente del Consiglio Nazionale;
- d) di stabilire il gettito contributivo e le quote associative, di fissare i termini entro i quali l'obbligo di versamento deve essere assolto;
- e) di nominare o designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti della Federazione in tutti gli Enti, Organi o soggetti aventi anche natura privatistica in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti e sia richiesta o ammessa; di commissariare le Federazioni Regionali nonché le Associazioni Provinciali, sentito il parere obbligatorio dei probiviri;

- f) cooptare su proposta del Presidente, fino a cinque (5) consiglieri esperti su temi di particolare interesse per il settore;
- g) di esaminare ed approvare la relazione sull'attività della Federazione presentata dal Presidente;
- h) di nominare o revocare su proposta del Presidente il Segretario Generale;
- i) di ratificare l'assunzione del personale dirigente;
- j) di deliberare sulla adesione o iscrizione della Federazione a Enti, Associazioni o soggetti aventi anche natura privatistica, aventi finalità interessanti le imprese rappresentate;
- k) di deliberare la costituzione o lo scioglimento, in seno alla Federazione, delle Sezioni di specializzate, previste dall'articolo 20;
- l) di dare il suo parere o deliberare su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dagli organi federativi;
- m) di adempiere a tutte le altre attribuzioni, previste dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale è convocato almeno una volta ogni tre mesi o quando almeno 1/5 (un quinto) dei suoi membri lo richiedono.

La convocazione è fatta dal Presidente o dal componente più anziano d'età del Consiglio Nazionale se il Presidente non sia stato ancora eletto, a mezzo invito scritto, da inviarsi otto giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza a mezzo di telegramma o posta elettronica certificata pec.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza. I membri del Consiglio Nazionale eletti assenti senza giustificazione di legittimo impedimento a più di due riunioni consecutive, decadono dalla carica e lo stesso Consiglio Nazionale, provvederà a sostituirli.

I membri così nominati durano in carica fino alla riunione dell'Assemblea Generale immediatamente successiva.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese con la maggioranza dei voti presenti.

Per l'elezione del Presidente della Federazione è necessaria la presenza di una maggioranza qualificata pari al 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti, aventi diritto.

Ogni membro ha diritto ad un voto. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto dal Presidente della Federazione stesso o da almeno un terzo dei componenti presenti.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità comporta la rieiezione della proposta.

Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale. Segretario del Consiglio è il Segretario Generale.

Articolo 17

PRESIDENTE

Il Presidente della Federazione è eletto dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione a tutti gli effetti con i più ampi poteri di ordinaria amministrazione delegabili ad altre persone, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto e che gli siano delegate dagli organi della Federazione, può nominare i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, propone al comitato di Presidenza il Segretario Generale e il Responsabile Amministrativo, può proporre al Consiglio nazionale di cooptare fino a cinque (5) consiglieri esperti su temi di particolare interesse per il settore.

Nell'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario.

Chi ha ricoperto la carica di Presidente della Federazione partecipa di diritto alle riunioni degli organi sociali.

Articolo 18

COMITATO di PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è eletto dal Consiglio Nazionale nel suo seno ed è composto da sette a quindici membri compresi il Presidente che lo presiede, dall'ultimo Past President della Federazione e dai Vice Presidenti, nominati dal Presidente in seno al Comitato di Presidenza;

È compito del Comitato di Presidenza:

- a) decidere su tutte le questioni nei limiti fissatigli dal Consiglio Nazionale e svolgere tutti i compiti da questo affidatigli;
- b) definire l'organizzazione degli uffici;
- c) assumere il personale;
- d) proporre al Collegio dei Probiviri l'esame di particolari situazioni venutesi a creare attinenti alla vita federativa;
- e) nominare su proposta del Presidente il Responsabile Amministrativo;
- f) esaminare la proposta di bilancio preventivo e consuntivo predisposta dal responsabile amministrativo;
- g) stabilire l'entità del contributo dei soci sostenitori di cui all'articolo 3, punto 4;
- h) proporre l'ammontare delle quote associative;
- i) assegnare o confermare il logo della Federazione;
- j) promuovere, attraverso la nomina di Commissari ad acta, la costituzione delle Federazioni Regionali.

Articolo 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dall'Assemblea Generale che ne designa anche il Presidente.

Il Collegio ha il compito di:

- a) esprimere il proprio parere o di decidere in forma inappellabile su qualsiasi controversia possa sorgere fra gli associati stessi, quando le parti in causa o il Consiglio Nazionale ne facciano richiesta, ed esprimere il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dalla Federazione e sulla interpretazione statutaria;
- b) esaminare su proposta del Consiglio Nazionale, particolari situazioni venutesi a creare attinenti alla vita federativa, ivi compresa l'applicazione del codice etico;
- c) proporre con motivata relazione al Consiglio Nazionale alla luce di segnalate ed accettate esigenze associative, interventi mirati ed atti a risolvere nell'interesse della Federazione, le situazioni di difficoltà e/o incompatibilità con la politica della stessa;
- d) esprimere, su richiesta del Consiglio Nazionale, parere obbligatorio al commissariamento delle Federazioni Regionali e delle Associazioni provinciali.

Articolo 20

SEZIONI PER RAMI di ATTIVITÀ

In seno alla federazione e in ogni Organizzazione territoriale possono essere costituite sezioni corrispondenti alle specialità dei singoli rami di attività rappresentate, su delibera del Consiglio Nazionale.

Le sezioni specializzate che avranno come supervisore il Segretario Generale, hanno il compito di esaminare i problemi relativi alla tipologia di trasporto per la quale sono state costituite e nomineranno al loro interno un Presidente con il compito di:

- a) riferire agli organi competenti della federazione;
- b) di portavoce nelle sedi competenti per materia.

Articolo 21

Le riunioni di tutti gli organi della federazione potranno essere tenute anche in modalità da remoto, attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche in disponibilità della stessa.

TITOLO IV

SEGRETARIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE

E SEGRETARI DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

Articolo 22

Alla direzione degli uffici F.A.I. è preposto un Segretario Generale.

Egli provvede in base alle disposizioni ed istituzioni degli organi competenti alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni e quant'altro è necessario per il funzionamento dei servizi della Federazione; Esercita le funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza, supervisiona le sezioni specializzate costituite.

Analoghe funzioni esercita il Segretario nell'ambito delle rispettive Organizzazioni Territoriali.

TITOLO V

PATRIMONIO E BILANCIO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE, DELLE FEDERAZIONI REGIONALI E ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

Articolo 23

Il Patrimonio della Federazione Nazionale e delle singole Organizzazioni territoriali (regionali, provinciali, ecc.) è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisto, lasciti e donazioni comunque vengano in possesso della Federazione e delle singole Organizzazioni Territoriali, nonché delle somme accantonate per qualsiasi scopo.

La gestione economica delle Associazioni Provinciali e delle Federazioni Regionali può essere, su proposta delle stesse, effettuata dalla Federazione Nazionale.

Articolo 24

Fanno parte delle entrate ordinarie le quote associative fissate anno per anno dal Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base del seguente criterio:

- a) le associazioni territoriali delle organizzazioni aderenti dovranno versare un contributo associativo suddiviso in due parti, una quota fissa uguale per tutte le realtà ed una variabile in base al numero degli associati, che saranno determinate in relazione ai dati forniti dalle realtà territoriali ai sensi dell'art.12 lett. a comma 2, su proposta del Comitato di Presidenza, dal Consiglio Nazionale;
- b) per i soci residenti in Province prive di Associazioni Provinciali, regionali o di organizzazioni aderenti, è dovuta una quota fissa ed una proporzionale al tonnellaggio aziendale appartenente a ciascun socio.

In attuazione della convenzione stipulata con l'INPS per il contributo sull'assistenza contrattuale, per i soci sub a) l'INPS provvederà all'esazione delle quote associative dei soci delle Associazioni

territoriali che verserà alla cassa della Federazione, che riverserà alle Associazioni suddette, le quote percentuali stabilite ed approvate dal Comitato di Presidenza.

I soci indicati sub b) versano interamente alla Federazione la quota associativa.

Il Comitato di Presidenza può concedere, in via provvisoria o per comprovate difficoltà di adempimento, alle Associazioni o Sezioni delle organizzazioni aderenti che, in alternativa, diano adeguate garanzie delle regolari corresponsioni alla cassa della Federazione delle quote richieste, deroghe sulla base dei criteri stabiliti ed approvati dal Comitato di Presidenza.

I contributi volontari di enti e di privati costituiscono entrate straordinarie della Federazione e delle singole Organizzazioni territoriali.

Ogni altra entrata ha carattere straordinario e va imputata direttamente ad accrescimento del patrimonio.

Articolo 25

L'esercizio finanziario della Federazione Nazionale e delle Organizzazioni territoriali si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo quadrimestre di ciascun anno dovrà essere approvato il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario).

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

Le quote e/o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; è espressamente prevista la non rivalutabilità della stessa.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Dopo la pubblicazione del presente Statuto potrà essere redatto dal Consiglio Nazionale della Federazione un regolamento interno per l'esecuzione dello Statuto.

Articolo 27

La Federazione nell'attuazione del proprio programma di attività può avvalersi di singoli (o di gruppi) consulenti dei diversi settori: legislativo, giuridico, tecnico, finanziario, commerciale, assicurativo.

Articolo 28

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Milano, 13 aprile 2023